

Civile Sent. Sez. 5 Num. 25480 Anno 2015

Presidente: DI BLASI ANTONINO

Relatore: TERRUSI FRANCESCO

Data pubblicazione: 18/12/2015

**SENTENZA**

sul ricorso 29563-2010 proposto da:

BENI STABILI TRUST COMPANY SRL in persona del legale  
rappresentante pro tempore, SALVATORE GIANCARLO,  
RONGIONE IOLANDA, elettivamente domiciliati in ROMA  
VIA IPPONIO 8, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO  
FERRI, che li rappresenta e difende giusta delega a  
margine;

2015

3252

- *ricorrenti* -

*contro*

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro  
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI  
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende;

- *controricorrente* -

*nonchè contro*

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO LOCALE ENTRATE DI  
CASSINO;

- *intimato* -

avverso la sentenza n. 649/2009 della  
COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di LATINA, depositata il  
20/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 03/11/2015 dal Consigliere Dott.  
FRANCESCO TERRUSI;

udito per i ricorrenti l'Avvocato FERRI che ha  
chiesto l'accoglimento;

udito per il controricorrente l'Avvocato DI MATTEO  
che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. LUIGI CUOMO che ha concluso per il  
rigetto del ricorso.

## Svolgimento del processo

L'agenzia delle entrate liquidava, a carico dei contribuenti, l'imposta proporzionale di registro al 3 % e le imposte ipotecaria e catastale, in relazione a un atto ai rogiti notar De Sarno, stipulato l'11-12-2002, istitutivo di un trust avente come disponente Giancarlo Salvatore, trustee la Beni stabili Trust company s.r.l. e beneficiario Iolanda Rongione.

Le parti contribuenti si opponevano dinanzi alla commissione tributaria provinciale di Frosinone, ritenendo illegittima l'applicazione alla fattispecie dell'art. 9 della tariffa, parte I, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 e invocando invece l'art. 11 della medesima. L'opposizione - resistente l'ufficio - veniva accolta dall'adita commissione, la cui sentenza, però, era riformata in appello dalla commissione tributaria regionale del Lazio.

La commissione tributaria regionale osservava che il fatto che il trustee non godesse di un diritto pieno di proprietà sui beni conferiti, per lo meno nel senso inteso dall'ordinamento interno, non poteva comportare l'esclusione dell'imposta proporzionale di registro. Tale imposta doveva difatti applicarsi trattandosi di atto avente per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale così come definite nell'art. 1174 cod. civ., ed essendo

---

Registro -atto  
istitutivo di trust  
- regime  
anteriore al d.l.  
262-06 -  
attribuzione di  
immobili -  
modalità di  
tassazione -  
indagine  
sull'onerosità o  
meno del trust -  
necessità -  
ragioni

---

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

il carattere patrimoniale costituito dalla suscettibilità di una valutazione economica quanto alla prestazione stessa, in corrispondenza all'interesse anche non patrimoniale del disponente.

Ad avviso della commissione si era in presenza, nel caso di specie, di un trasferimento di proprietà non sottoposto a obblighi di amministrazione o di corretta gestione, né a obblighi restitutori in un tempo prefissato. Sicché erano nella specie mancati gli elementi per l'individuazione di un negozio fiduciario proprio della nozione di trust.

Per la cassazione della sentenza i contribuenti hanno proposto ricorso affidato a cinque mezzi, cui l'amministrazione ha replicato con controricorso.

#### Motivi della decisione

I. - Coi primi due motivi i ricorrenti deducono vizi attinenti a profili processuali a monte della statuizione della commissione tributaria.

Segnatamente:

(i) col primo motivo, denunciano la violazione dell'art. 53 del d.lgs. n. 546-92 per esser stato l'appello inammissibile per mancato deposito della copia dell'atto presso la segreteria della commissione tributaria provinciale;

(ii) col secondo motivo, denunziano la violazione degli artt. 53 e 22 del d.lgs. cit. per esser stato l'appello inammissibile in ragione dell'omessa attestazione di conformità dell'atto depositato rispetto a quello notificato a mezzo del servizio postale.

I motivi sono infondati poiché dagli atti - che alla corte è consentito esaminare essendo stati dedotti vizi *de iure procedendi* - risultano assolti gli obblighi di legge anzidetti, cosa evincibile dalla ricevuta di deposito della copia dell'appello e dall'attestazione di conformità in effetti esistente quanto all'atto depositato presso la commissione adita.

II. - Col terzo motivo di ricorso si deduce l'omessa motivazione circa un fatto decisivo, avendo la commissione tributaria apoditticamente affermato - senza indicare gli elementi giustificativi concreti - che si era nella specie trattato di un trasferimento di proprietà non sottoposto a obblighi di amministrazione, di corretta gestione e di restituzione in tempi prefissati.

Col quarto motivo di ricorso si denuncia la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., nonché degli artt. 1 e 7 del d.lgs. n. 546-92, non avendo l'ufficio prodotto nella specie l'atto notarile posto al fondo della pretesa; con conseguente violazione di legge da parte del collegio

giudicante, che si era infine pronunciato sulla base di mere asserzioni prive di adeguato riscontro documentale.

Infine col quinto motivo di ricorso viene denunziata la violazione dell'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 e degli artt. 9 e 11 della tariffa allegata, posto che, non avendo avuto l'atto di disposizione a oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale nel senso di cui all'art. 9 citato, l'imposta di registro avrebbe dovuto essere applicata in misura fissa.

III. - Possono essere esaminati congiuntamente le censure svolte nel terzo e nel quinto motivo.

Tali censure sono fondate.

In punto di fatto giova innanzi tutto annotare che la trascrizione della parte saliente della motivazione dell'avviso di liquidazione, operata dai ricorrenti e non contraddetta nel controricorso dell'amministrazione, testimonia che l'ufficio, onde sottoporre a tassazione l'atto di cui è causa, aveva affermato che l'atto medesimo "non rientra(va) tra gli atti pubblici e le scritture private autenticate 'non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale' tassabili con imposta fissa di registro ex art. 11 tariffa parte I del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131". Secondo l'ufficio, "nel caso specifico trova(va) applicazione l'art. 9 della citata tariffa secondo cui - in via residuale - per gli

'atti diversi da quelli altrove indicati aventi ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale' si applica l'imposta di registro nella misura proporzionale del 3 %".

La questione afferente era dunque di puro diritto, posto che l'inquadramento dell'atto in un'operazione di trust non era stata posta, nell'atto impositivo, (né risulta posta nel controricorso) minimamente in discussione.

Il trust, secondo lo schema tipico emergente dall'art. 2 della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, resa esecutiva in Italia con l. 16 ottobre 1989, n. 364, concretizza un'entità patrimoniale costituita da un insieme di rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente, in rapporto a beni posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine determinato.

E' essenziale osservare che la commissione tributaria regionale non ha spiegato, in sentenza, da dove sia stata desunta invece la circostanza - ben vero contraddetta nella parte iniziale della motivazione - che si era in presenza, nel caso *de quo*, di un trasferimento di proprietà di diverso tipo, non collimante con la nozione di trust in quanto non sottoposto a obblighi amministrativi, gestori e restitutori; né da dove sia stato desunto che erano mancati gli elementi per

l'individuazione di un negozio fiduciario secondo le caratteristiche dell'istituto.

Una simile affermazione, contrastando finanche con l'allegazione della parte creditrice d'imposta, si palesa apodittica e gravemente insufficiente a dar conto del convincimento espresso.

IV. - Alla citata insufficienza motivazionale si aggiunge poi un errore di diritto, giustamente denunziato nel quinto motivo di ricorso.

*Ratione temporis* l'operazione di cui è causa si colloca nel solco del sistema previgente a quello oggi rinvenibile degli artt. 2, commi da 47 a 53, del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, 1, commi da 77 a 79, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) e 1, comma 31, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008).

Il nuovo regime normativo prevede l'applicabilità - sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito "e sulla costituzione di vincoli di destinazione" - dell'imposta sulle successioni e donazioni. Il tutto "secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24



ottobre 2001, fatto salvo quanto previsto dai commi da 48 a 54".

Al nuovo regime normativo la fattispecie in esame è sottratta giacché, in base all'art. 2, 53° comma, le norme appena evocate "hanno effetto per gli atti pubblici formati, per gli atti a titolo gratuito fatti, per le scritture private autenticate e per le scritture private non autenticate presentate per la registrazione dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché per le successioni apertesesi dal 3 ottobre 2006". Mentre nella specie si discorre di un atto istituito - secondo concorde riferimento di parte - nell'anno 2002.

V. - Nella vigenza della disciplina fiscale anteriore era discusso quale fosse il regime impositivo dell'atto e se l'imposizione dovesse realizzarsi fin dall'inizio ovvero solo al momento delle attribuzioni patrimoniali dal trust fund al beneficiario.

Il dibattito era avvenuto a livello dottrinale, giacché questa corte aveva avuto modo di esaminare la questione della fiscalità rispetto ai vincoli di destinazione solo in rapporto al fondo patrimoniale. Per il quale peraltro è utile sottolineare essersi progressivamente affermato il principio che l'atto di costituzione di un fondo patrimoniale, di cui all'art. 167 cod. civ., non è un

atto traslativo a titolo oneroso, né un atto avente per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, né, infine, un atto avente natura meramente ricognitiva, bensì una convenzione istitutiva di un nuovo regime giuridico, diverso da quello precedente, costitutivo di beni in un patrimonio avente un vincolo di destinazione a carattere reale, in quanto teso a vincolare l'utilizzazione dei beni e dei frutti solo per assicurare il soddisfacimento dei bisogni della famiglia; sicché, quanto all'imposta di registro, il regime di tassazione di tale atto si è affermato non essere quello dell'imposta proporzionale, di cui agli artt. 1 (atti traslativi a titolo oneroso), 9 (atti diversi, aventi ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale) o 3 (atti di natura dichiarativa) della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ma quello della categoria residuale disciplinata dall'art. 11 della tariffa stessa. Con conseguente applicabilità dell'imposta nella misura fissa ivi indicata (v. Sez. 5<sup>a</sup> n. 8162-02, 8289-03, 10666-03, 21056-05, 12071-08).

In ordine al trust, si erano invece confrontate due tesi. La prima, sostenuta in particolare dall'amministrazione finanziaria in documenti di prassi, riteneva che, ove il trust fosse stato istituito con attribuzione di beni immobili, il negozio traslativo in favore del trustee

dovesse scontare l'imposta proporzionale di registro in ragione della rilevata carenza del profilo di liberalità nei confronti del trustee. Secondo questa tesi, non essendosi in presenza di atti a titolo oneroso, si sarebbe dovuto fare applicazione non degli artt. 1 e 2 della tariffa, prima parte, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, quanto piuttosto dell'art. 9 della tariffa medesima, volto a fissare l'aliquota (3 %) in via residuale per gli "atti diversi da quelli altrove indicati avente per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale".

A siffatta tesi si era contrapposto un distinto copioso orientamento di matrice dottrinale, secondo il quale, invece, l'imposizione, in caso di trust con beneficiario, doveva realizzarsi solo al momento dell'attribuzione del bene al beneficiario, perché in quel momento sarebbe divenuto definitivo e (soprattutto) effettivo il trasferimento di beni indice di capacità contributiva.

Al proprio interno questa seconda tesi poi si divideva: considerando che l'intero fenomeno del trust era normalmente caratterizzato da un intento di liberalità, ma con peculiarità specifiche, una parte della dottrina ne aveva desunto potersi far riferimento al campo fiscale relativo alle donazioni modali o a quello delle donazioni condizionate (arg. ex art. 58 del d.lgs. n. 346-90),

altra parte al profilo fiscale delle donazioni indirette di tipo fiduciario.

VI. - In tale panorama l'amministrazione, per quanto è lecito dedurre dalla surriportata motivazione dell'avviso di liquidazione, si è nella specie affidata al primo orientamento, sul rilievo che l'atto istitutivo di trust, che contempla il trasferimento di beni in trust, aveva avuto per oggetto una prestazione in sé da considerare come di contenuto patrimoniale, giacché il consenso prestato riguardava un vincolo su beni muniti di valore economico.

Senonché è errato affermare che l'atto istitutivo di un trust andrebbe annoverato nell'alveo degli atti a contenuto patrimoniale per il sol fatto che il consenso prestato riguarda un vincolo su beni muniti di valore economico.

Una tale affermazione contrasta sia con le caratteristiche tipiche del trust come istituto giuridico, sia e soprattutto con le caratteristiche del sistema impositivo di registro, in cui l'elemento essenziale cui connettere la nozione di prestazione "a contenuto patrimoniale", ex art. 9 della tariffa, è l'onerosità.

L'art. 9 della tariffa, parte I, rappresenta sì - come affermato dall'amministrazione - una clausola di chiusura

finalizzata a disciplinare tutte le fattispecie fiscalmente rilevanti diverse da quelle indicate nelle restanti disposizioni, purché però si tratti di fattispecie onerose, e in questo specifico senso aventi un contenuto patrimoniale.

Questo è del tutto ovvio perché la norma non può essere intesa in modo dissociato dal contesto dell'art. 43, 1° comma, del d.p.r. n. 131 del 1986 che fissa, anche ai fini specifici, la base imponibile dell'imposta.

Rileva in particolare la disposizione contigua di cui alla lett. h) di tale ultima previsione, che, quanto appunto alle "prestazioni a contenuto patrimoniale", indica come base imponibile l'ammontare "dei corrispettivi in denaro pattuiti per l'intera durata del contratto". Il che rappresenta limpida dimostrazione del fatto che, ai sensi dell'art. 9 della tariffa, la prestazione "a contenuto patrimoniale" è la prestazione onerosa.

La contraria interpretazione, implicitamente sostenuta dall'agenzia delle entrate e condivisa dall'impugnata sentenza, non è supportata da alcun elemento normativo quanto alla determinazione della base imponibile nel valore del bene affidato in trust. Né potrebbe dirsi supportata - come a volte è stato fatto - dal riferimento all'onere della trascrizione, atteso che la

trascrivibilità del vincolo di destinazione non incide sul connotato della prestazione, ma serve a realizzare il consueto effetto di opponibilità ai terzi del rapporto a base della attribuzione del bene al trustee, secondo le ordinarie previsioni civilistiche di cui all' art. 2645-ter cod. civ. e dunque secondo il particolare atteggiarsi del suo titolo.

VII. - Ebbene, poiché ai fini dell'imposta di registro sono tassabili residualmente nella misura proporzionale del 3 % solo gli atti che comportano l'assunzione di una obbligazione o la modificazione - oggettiva o soggettiva - di un rapporto obbligatorio, è di tutta evidenza che la commissione tributaria regionale ha ommesso di accertare l'elemento all'uopo decisivo. Ha ommesso di accertare in vero se l'atto in questione, dallo stesso ufficio ritenuto corrispondente allo schema tipico del trust con beneficiario, fosse annoverabile o meno tra gli atti onerosi o tra gli atti gratuiti, in guisa tale da doversi tassare, nel primo caso (e solo in questo) in misura proporzionale ai sensi dell' art. 9 della tariffa, parte I, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, ovvero, nel secondo, in misura fissa ai sensi dell'art. 11 della tariffa.

Affetta dunque dai citati errori di diritto e motivazionali, l'impugnata sentenza va cassata in accoglimento del terzo e del quinto motivo di ricorso.

Resta chiaramente assorbito il quarto motivo.

Segue il rinvio alla medesima commissione tributaria regionale del Lazio, diversa sezione, la quale provvederà agli opportuni accertamenti in vista dell'applicazione del principio di diritto sopra fissato.

La commissione provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.

p.q.m.

La Corte rigetta il primo e il secondo motivo di ricorso; accoglie il terzo e il quinto; dichiara assorbito il quarto; cassa l'impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla commissione tributaria regionale del Lazio.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta